

**LA COMPOSIZIONE  
DELLA CRISI  
DA SOVRAINDEBITAMENTO**

# GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

LA LEGGE CONFERISCE LORO  
UN RUOLO ASSOLUTAMENTE  
CENTRALE NELLE PROCEDURE

SOLO IN DATA 27.01.2015 E' STATO  
PUBBLICATO IL DECRETO MINISTERIALE  
N.202/2014 CHE STABILISCE MODALITA' E  
CONDIZIONI IN BASE A CUI GLI O.C.C.  
POTRANNO LEGITTIMAMENTE OPERARE

GLI O.C.C. DEVONO ESSERE  
ISCRITTI IN APPOSITO  
REGISTRO TENUTO PRESSO IL  
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

# SOGGETTI LEGITTIMATI

**ENTI PUBBLICI** dotati di adeguati requisiti d'indipendenza e professionalità determinati dal regolamento ministeriale (iscrivibili nel registro previa valutazione di tali requisiti)

**ORGANISMI DI CONCILIAZIONE** costituiti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (iscritti “di diritto” nel registro)

**SEGRETARIATO SOCIALE** costituito ex art.22, comma 4, lett. A, L.328/2000 (iscritti “di diritto”)

**ORDINI PROFESSIONALI** degli avvocati, commercialisti, esperti contabili e notai (iscritti “di diritto”)

**SOGGETTI PRIVATI** professionisti in possesso dei requisiti previsti dall'art.28 L.F. per la nomina a curatori o notai (unici soggetti sino ad oggi operativi, in quanto non richiesta per loro l'iscrizione nel registro)

## I COMPITI DEGLI O.C.C.

**AUSILIO DEL DEBITORE** nella predisposizione dell'accordo di ristrutturazione o del piano del consumatore (art.7) con assunzione di ogni opportuna iniziativa funzionale a tale attività

**ATTESTAZIONI** di vario contenuto (sulla veridicità dei dati, sulla fattibilità dell'accordo, sulla sua convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, sui presupposti di meritevolezza per l'omologa del piano del consumatore, ecc.)

**VIGILANZA** sull'esatto adempimento dell'accordo

**RISOLUZIONE DELLE DIFFICOLTA'** insorte nell'esecuzione dell'accordo (escluse le contestazioni attinenti a diritti soggettivi, rimesse alla valutazione del giudice)

**ADEMPIMENTI PROCEDURALI** (ricezione delle adesioni dei creditori, relazione sull'esito delle votazioni, pubblicità e comunicazioni disposte dal giudice nell'ambito dei procedimenti)

**SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI GESTORE PER LA LIQUIDAZIONE OVVERO DI LIQUIDATORE** (in sede di esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore, ovvero nell'autonoma procedura di liquidazione del patrimonio disciplinata nella sezione II della legge)

# IL REGOLAMENTO MINISTERIALE (D.M.202/2014)

**REGISTRO DEGLI ORGANISMI** istituito presso il Ministero di Giustizia e articolato in due sezioni (sez. A per gli organismi **iscritti di diritto**; sez. B per gli organismi, **iscritti a domanda**, costituiti da Comuni, Province, città metropolitane, Regioni e Università pubbliche)

Il **RESPONSABILE DEL REGISTRO** valuta, ai fini dell'iscrizione dell'organismo, la sussistenza dei requisiti richiesti dal regolamento

Il responsabile del registro verifica inoltre la sussistenza in capo ai **GESTORI DELLA CRISI** – iscritti in appositi elenchi contenuti in entrambe le sezioni - dei requisiti di **qualificazione professionale** e di **onorabilità** previsti dal regolamento

Il **REFERENTE** dell'organismo procede, nell'ambito dell'elenco istituito al suo interno, alla **nomina** del gestore della crisi

Il referente deve attestare **l'insussistenza di un conflitto di interessi** tra organismo e procedura

# IL REGOLAMENTO MINISTERIALE (D.M.202/2014) - segue

Il gestore della crisi è tenuto all'**obbligo di riservatezza** ed alla sottoscrizione di una **dichiarazione di indipendenza**

Il **compenso** spettante all'organismo – nel caso in cui l'incarico provenga dal debitore – è innanzitutto rimesso all'**accordo** con lo stesso debitore

In mancanza di accordo, e nei casi di **nomina giudiziale** dell'organismo, si applica la nuova disciplina regolamentare

Si richiamano nella sostanza i criteri di calcolo previsti dal **D.M. 25/01/2012 n.30**, con una **riduzione** in misura compresa tra il 15% e il 40% e la previsione comunque di un **limite massimo** (calcolato percentualmente sull'ammontare complessivo di quanto attribuito ai creditori)

# **ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI E DI SODDISFAZIONE DEI CREDITI**

- **CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA' (ART. 7)**
- **CONTENUTO DELLA PROPOSTA (ART. 8)**
- **APERTURA DEL PROCEDIMENTO (ART. 9)**
- **AMMISSIONE ALLA PROCEDURA (ART. 10)**
- **RAGGIUNGIMENTO DELL' ACCORDO (ART. 11)**
- **OMOLOGAZIONE DELL' ACCORDO (ART. 12)**

# CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA'

PRESUPPOSTI  
SOGGETTIVI

QUALSIASI SOGGETTO NON FALLIBILE



- IMPRENDITORI COMMERCIALI SOTTO LA SOGLIA DIMENSIONALE ART. 1 L.F.
- IMPRENDITORI INDIVIDUALI NON PIU' FALLIBILI PER DECORSO DELL'ANNO EX ART. 10 L.F.
- IMPRENDITORI AGRICOLI (ART. 7, COMMA 2 BIS)
- SOCIETA' SEMPLICE (IN QUANTO NON ESERCENTE ATTIVITA' COMMERCIALE)
- CONSUMATORE INTESO COME "PERSONA FISICA CHE HA ASSUNTO OBBLIGAZIONI ESCLUSIVAMENTE PER SCOPI ESTRANEI ALL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE O PROFESSIONALE EVENTUALMENTE SVOLTA" (ART. 6 COMMA 2 LETT.B)
- PROFESSIONISTI (ANCHE COSTITUITI IN ASSOCIAZIONE O IN SOCIETA')
- ASSOCIAZIONI
- FONDAZIONI
- "START-UP INNOVATIVE" PREVISTE DALLO STESSO D.L.179/2012

# CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA'

## PRESUPPOSTO OGGETTIVO

**SOVRAINDEBITAMENTO  
OVVERO IL “PERDURANTE SQUILIBRIO TRA LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE ED IL  
PATRIMONIO PRONTAMENTE LIQUIDABILE PER FARVI FRONTE”  
TALE DA COMPORTARE**



- **LA RILEVANTE DIFFICOLTA' DI ADEMPIERE LE PROPRIE OBBLIGAZIONI  
(SITUAZIONE DI CRISI)**
- **LA DEFINITIVA INCAPACITA' DI ADEMPIERLE REGOLARMENTE  
(STATO DI INSOLVENZA)**

# CONDIZIONI D'AMMISSIBILITA'

## CONDIZIONI OSTATIVE

- RICORSO NEI PRECEDENTI CINQUE ANNI AD ANALOGHE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO
- PRECEDENTE PRONUNZIA DI ANNULLAMENTO O RISOLUZIONE DELL'ACCORDO, OVVERO REVOCA O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI DELL'OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE, **PER CAUSE IMPUTABILI AL DEBITORE**
- DOCUMENTAZIONE PRODOTTA TALE DA NON CONSENTIRE UNA COMPIUTA RICOSTRUZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DEL DEBITORE
- PIANO NON RISPETTOSO DEI **REQUISITI INDEROGABILI PREVISTI DALL'ART.7** (regolare pagamento dei titolari dei crediti impignorabili; pagamento dei creditori privilegiati in misura non inferiore al valore dei beni su cui insiste la prelazione, indicazione delle scadenze e delle modalità dei pagamenti a favore dei creditori; eventuale dilazione, e non falcidia, per crediti IVA e ritenute)

# CONTENUTO DELLA PROPOSTA

## PRINCIPIO DI ATIPICITA'



La ristrutturazione dei debiti e la connessa soddisfazione dei crediti può avvenire attraverso qualsiasi modalità

LA FORMULAZIONE DEL **PIANO** (FERMO IL RISPETTO DEI REQUISITI INDEROGABILI PREVISTI DALL'ART. 7) PUO' INOLTRE PREVEDERE UNA SUDDIVISIONE DEI CREDITORI IN **CLASSI**, LA COSTITUZIONE DI EVENTUALI GARANZIE, LA **MORATORIA FINO AD UN ANNO** PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRELATIZI **IN CASO DI PROSECUZIONE DELL'ATTIVITA'** (SE NON PREVISTA LA LIQUIDAZIONE DEI BENI OGGETTO DELLA GARANZIA), NONCHE' L'AFFIDAMENTO DEL PATRIMONIO AD UN **GESTORE** NOMINATO DAL GIUDICE PER LA CUSTODIA, LIQUIDAZIONE E DISTRIBUZIONE DEL RICAVALTO.

# APERTURA DEL PROCEDIMENTO

**DEPOSITO DELLA PROPOSTA**  
(MEDIANTE RICORSO) PRESSO IL  
TRIBUNALE DEL LUOGO DI  
RESIDENZA O SEDE PRINCIPALE  
DEL DEBITORE



il deposito comporta la  
**sospensione del corso degli  
interessi legali e convenzionali**  
(salva l'ipotesi di crediti assistiti  
da garanzie reali)

UNITAMENTE ALLA PROPOSTA VENGONO DEPOSITATI :

- L'ELENCO CREDITORI
- L'AMMONTARE DEI DEBITI
- L'INDICAZIONE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE
- L'INDICAZIONE DEGLI ATTI DI DISPOSIZIONE NELL'ULTIMO QUINQUENNIO
- LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI E LE SCRITTURE CONTABILI DELL'ULTIMO TRIENNIO
- **L'ATTESTAZIONE REDATTA DALL'O.C.C. SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO**
- L'ELENCO DELLE SPESE CORRENTI PER IL SOSTENTAMENTO FAMILIARE

# AMMISSIONE ALLA PROCEDURA

## IL GIUDICE

- VERIFICA LE CONDIZIONI PREVISTE DAGLI ARTT. 7, 8 E 9;
- CONCEDE (FACOLTATIVAMENTE) UN TERMINE PERENTORIO NON SUPERIORE A 15 GG PER EVENTUALI INTEGRAZIONI ALLA PROPOSTA E PRODUZIONI DOCUMENTALI;
- PRONUNZIA IL **DECRETO D'AMMISSIONE** CONTENENTE FRA L'ALTRO LA FISSAZIONE DELL'UDIENZA, LE MODALITA' DI COMUNICAZIONE AI CREDITORI E LE FORME DI PUBBLICITA' DELLA PROPOSTA E DEL DECRETO, NONCHE' IL **DIVIETO PER I CREDITORI ANTERIORI DI PROPORRE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI E SEQUESTRI CONSERVATIVI NONCHE' DI ACQUISIRE PRELAZIONI SINO ALLA DEFINITIVITA' DELL'OMOLOGA.**

VIENE PREVISTA UN'AUTORIZZAZIONE GIUDIZIALE – FRA AMMISSIONE ED OMOLOGA – PER GLI **ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE** (DA INDIVIDUARE CON RIFERIMENTO ALL'ART. 167 L. F.), PENA LA LORO INEFFICACIA.

# RAGGIUNGIMENTO DELL'ACCORDO

IL CONSENSO DEI CREDITORI ALLA PROPOSTA DEVE GIUNGERE ALL'O.C.C. **ALMENO 10 GG. PRIMA DELL'UDIENZA** FISSATA EX ART. 10 E PROVENIRE DAI CREDITORI CHE RAPPRESENTINO ALMENO IL **SESSANTA PER CENTO** DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA DEBITORIA (PERCENTUALE ANALOGA A QUELLA PREVISTA PER L'OMOLOGA DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE EX ART. 182 BIS)

VIGE IL MECCANISMO DI VOTO DEL **SILENZIO ASSENSO** (INVECE ABROGATO CON IL D. L. 83/2015 NELLE PROCEDURE DI CONCORDATO PREVENTIVO PER LE IMPRESE FALLIBILI)

I CREDITORI PRELATIZI (DI CUI SIA PREVISTO L'INTEGRALE PAGAMENTO) NON SONO COMPUTATI PER IL CALCOLO DELLA MAGGIORANZA E NON VOTANO, SALVO RINUNZIA ALLA PRELAZIONE

L'ACCORDO **PERDE EFFICACIA DI DIRITTO** SE NON AVVIENE ENTRO NOVANTA GIORNI DALLE SCADENZE PREVISTE NEL PIANO **IL PAGAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (COMPRESO OVVIAMENTE IL FISCO) E DEGLI ENTI PREVIDENZIALI**

L'ACCORDO E' INOLTRE **REVOCATO** SE DURANTE LA PROCEDURA RISULTANO COMPIUTI **ATTI IN FRODE** AI CREDITORI (IL GIUDICE PRONUNZIA DECRETO RECLAMABILE AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE)

# OMOLOGAZIONE DELL'ACCORDO

L'O.C.C. TRASMETTE A TUTTI I CREDITORI UNA **RELAZIONE** SUI CONSENSI ESPRESSI E SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE, ALLEGANDO IL TESTO DELL'ACCORDO (RECTIUS DELLA PROPOSTA);


SONO POSSIBILI **CONTESTAZIONI** DEI CREDITORI ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI;

L'O.G.C. TRASMETTE LA RELAZIONE E LE EVENTUALI CONTESTAZIONI AL GIUDICE, CON L'**ATTESTAZIONE DEFINITIVA** SULLA FATTIBILITA' DEL PIANO;

IL GIUDICE RISOLVE LE CONTESTAZIONI E DECIDE SULL'OMOLOGA, IN CASO POSITIVO DISPONENDO LA **PUBBLICAZIONE DELL'ACCORDO**;

SE LA CONTESTAZIONE DEI CREDITORI DISSENZIENTI O ESCLUSI INVOLVE LA **CONVENIENZA DELL'ACCORDO**, IL GIUDICE LO PUO' COMUNQUE OMOLOGARE "SE RITIENE CHE IL CREDITO PUO' ESSERE SODDISFATTO DALL'ESECUZIONE DELLO STESSO IN MISURA NON INFERIORE ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA DISCIPLINATA DALLA SEZIONE SECONDA";

IL PROVVEDIMENTO DI OMOLOGA (CHE DEVE INTERVENIRE **ENTRO SEI MESI** DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA) E QUELLO DI RIGETTO SONO INFINE RECLAMABILI AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE.



- **OBBLIGATORIETA' DELL'ACCORDO PER TUTTI I CREDITORI ANTERIORI ALLA PUBBLICITA' ESEGUITA EX ART. 10;**
- **ESENZIONE DEI BENI OGGETTO DEL PIANO DA AZIONI ESECUTIVE AD OPERA DI CREDITORI CON CAUSA O TITOLO POSTERIORE.**

# PIANO DEL CONSUMATORE

## PROCEDURA ALTERNATIVA E SEMPLIFICATA RISERVATA AL SOLO CONSUMATORE

CONFRONTO CON L'ACCORDO:  
ANALOGIE

- **PROPOSTA AI CREDITORI E PIANO** PER STABILIRE COME SI INTENDE ADEMPIERE ALLA PROPOSTA;
- **PRESUPPOSTO OGGETTIVO E' IL SOVRAINDEBITAMENTO.**
- **CONDIZIONI OSTATIVE ANALOGHE**
- **CONTENUTO DELLA PROPOSTA ATIPICO** CHE PUO' FACOLTATIVAMENTE PREVEDERE: LA *FORMAZIONE DI CLASSI* (CON TRATTAMENTI DIFFERENZIATI), LA *COSTITUZIONE DI GARANZIE*, LA *MORATORIA FINO AD UN ANNO* DALL'OMOLOGA PER IL PAGAMENTO DEI CREDITORI PRELATIZI.
- **FORMALITA' PER IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA** SONO LE MEDESIME, CON L'AGGIUNTA DI UNA *RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'O.C.C. CONTENENTE I DATI PREVISTI DALL'ART. 9, COMMA 3 BIS* E DUNQUE FINALIZZATA AL SUCCESSIVO GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA AI FINI DELL'OMOLOGA PREVISTO DALL' ART. 12 BIS, COMMA 3.

- **MANCANZA DI VOTAZIONE** E CONSEGUENTE MAGGIORANZA AI FINI DELL'OMOLOGA (COME ACCADE NELLA L.C.A. PER IL CONCORDATO "COATTIVO" EX ART. 214 L. F. A TUTELA DI PREVALENTI INTERESSI PUBBLICISTICI)
- ESPRESSA PREVISIONE DI UNA **DIRETTA VERIFICA GIUDIZIALE SUL PROFILO DELLA FATTIBILITA' DEL PIANO**, OLTRE CHE DELLA SUA IDONEITA' AD ASSICURARE IL PAGAMENTO DEI CREDITI IMPIGNORABILI (ART. 12 BIS, COMMA 3)
- **SOSPENSIONE SOLO EVENTUALE DI "SPECIFICI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA"** (DISPOSTA COL DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA NEL CASO IN CUI, NELLE MORE DELLA CONVOCAZIONE DEI CREDITORI, LA PROSECUZIONE DI TALI PROCEDIMENTI POTREBBE PREGIUDICARE LA FATTIBILITA' DEL PIANO)
- **GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA** AI FINI DELL'OMOLOGA (VERIFICA SE IL DEBITORE ABBA ASSUNTO **IMPRUDENTEMENTE** OBBLIGAZIONI SENZA LA RAGIONEVOLE PROSPETTIVA DI POTERLE ADEMPIERE OVVERO SE ABBA **COLPOSAMENTE** DETERMINATO IL SOVRAINDEBITAMENTO)

# ESECUZIONE DELL'ACCORDO E DEL PIANO DEL CONSUMATORE

L'ART. 13 PREVEDE CHE SU PROPOSTA DELL'O.C.C., IL GIUDICE PUO' NOMINARE UN **LIQUIDATORE** (SE PREVISTO NEL PIANO O SE PER LA SODDISFAZIONE DEI CREDITI SIANO UTILIZZATI BENI SOTTOPOSTI A PIGNORAMENTO)



**SPOSSESSAMENTO DEL DEBITORE**  
(IL LIQUIDATORE DISPONE IN VIA ESCLUSIVA DEI BENI E DELLE SOMME RISCOSE DALLA LIQUIDAZIONE)

IN ALTERNATIVA (OVE NON SIA OBBLIGATORIA LA NOMINA DEL LIQUIDATORE) IL PATRIMONIO PUO' ESSERE AFFIDATO AD UN **GESTORE** NOMINATO DAL GIUDICE, PER LA LIQUIDAZIONE, CUSTODIA E DISTRIBUZIONE DEL RICAVATO.

**L'O.C.C. VIGILA SULL'ESATTO ADEMPIMENTO DELL' ACCORDO E RISOLVE LE DIFFICOLTA' INSORTE NELLA SUA ESECUZIONE (TENTANDO EVENTUALMENTE L'AMICHEVOLE COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE)**

AL GIUDICE RESIDUANO LE SEGUENTI COMPETENZE:

- DECIDE SULLE SOLE CONTESTAZIONI AVENTI AD OGGETTO LA VIOLAZIONE DI DIRITTI SOGGETTIVI
- AUTORIZZA LO SVINCOLO DELLE SOMME
- ORDINA LA CANCELLAZIONE DELLA TRASCRIZIONE DEI PIGNORAMENTI, DELLE ISCRIZIONI IPOTECARIE E DI OGNI ALTRO VINCOLO QUANDO L'ATTO DISPOSITIVO SIA CONFORME ALL'ACCORDO O AL PIANO DEL CONSUMATORE
- **SOSPENDE** ANCHE D'UFFICIO GLI ATTI DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO QUANDO RICORRONO GRAVI E GIUSTIFICATI MOTIVI (RICONOSCIUTO COSI' UN **POTERE DI VIGILANZA** DEL GIUDICE NELLA FASE ESECUTIVA)
- DECIDE SULL'EVENTUALE **SOSTITUZIONE DEL LIQUIDATORE** PER GIUSTIFICATI MOTIVI

VIENE PREVISTA LA POSSIBILE **MODIFICA DELLA PROPOSTA**, CON L'AUSILIO DELL'O.G.C., QUANDO L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO O DEL PIANO DIVENTI **IMPOSSIBILE PER CAUSE NON IMPUTABILI AL DEBITORE.**

# ANNULLAMENTO E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

## ANNULLAMENTO

- LA DISCIPLINA EX ART. 14 SULL'**ANNULLAMENTO** RICALCA QUELLA DELL'ART. 138 L. F. IN MATERIA DI CONCORDATO FALLIMENTARE (RICHIAMATA ANCHE PER IL CONCORDATO PREVENTIVO)
- LA LEGITTIMAZIONE SPETTA AD OGNI CREDITORE (SIA ESSO CHIROGRAFARIO O PRIVILEGIATO)
- L'AZIONE E' PREVISTA SOLO NELL'**IPOTESI TASSATIVA** IN CUI SIA "STATO DOLOSAMENTE O CON COLPA GRAVE AUMENTATO O DIMINUITO IL PASSIVO, OVVERO SOTTRATTA O DISSIMULATA UNA PARTE RILEVANTE DELL'ATTIVO OVVERO SIMULATE ATTIVITA' INESISTENTI"
- VIENE PREVISTO UN TERMINE DECADENZIALE DI **SEI MESI DALLA SCOPERTA** E IN OGNI CASO DI **DUE ANNI** DALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER L'ULTIMO ADEMPIMENTO

## RISOLUZIONE

- ANCHE LA LEGITTIMAZIONE PER LA **RISOLUZIONE** SPETTA AD OGNI CREDITORE.
- PRESUPPONE L'**INADEMPIMENTO** AGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL' ACCORDO O LA MANCATA COSTITUZIONE DELLE GARANZIE PROMESSE (CHE RAPPRESENTA IN REALTA' UN'IPOTESI SPECIFICA D'INADEMPIMENTO) OVVERO L'IMPOSSIBILITA' DI ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER RAGIONI NON IMPUTABILI AL DEBITORE (E DUNQUE NON CONFIGURANTI INADEMPIMENTO IN SENSO STRETTO).
- E' UGUALMENTE PREVISTO UN TERMINE DECADENZIALE DI **SEI MESI DALLA SCOPERTA** E IN OGNI CASO DI **UN ANNO** DALLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER L'ULTIMO ADEMPIMENTO.

- IN ENTRAMBE LE IPOTESI SI INSTAURA UN GIUDIZIO CAMERALE AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA NEL CONTRADDITTORIO COL DEBITORE.
- E' ESPERIBILE UN RECLAMO AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE.

# CESSAZIONE E REVOCA DEGLI EFFETTI DELL'OMOLOGAZIONE DEL PIANO DEL CONSUMATORE

- LA **CESSAZIONE DEGLI EFFETTI “DI DIRITTO”** E' PREVISTA EX ART. 14 BIS NEI CASI IN CUI IL DEBITORE NON ADEMPIA INTEGRALMENTE, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLE SCADENZE PREVISTE, AI PAGAMENTI DOVUTI ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PREVIDENZIALI (ART. 11, COMMA 5, PRIMO PERIODO).
- LA **REVOCA DEGLI EFFETTI** E' INVECE PREVISTA NEL CASO DI COMPIMENTO DI ATTI IN FRODE AI CREDITORI COMPIUTI DAL DEBITORE NEL CORSO DELLA PROCEDURA (ART. 11, COMMA 5, SECONDO PERIODO).
- LA **CESSAZIONE DEGLI EFFETTI SU ISTANZA DEI CREDITORI** E' INFINE PREVISTA NEI CASI CONTEMPLATI DALL'ART. 14 BIS, COMMA 2 (IDENTICI A QUELLI PREVISTI DALL'ART. 14 PER L'ANNULLAMENTO E LA RISOLUZIONE DELL'ACCORDO).
- SI INSTAURA ANCHE IN QUESTI CASI UN IDENTICO GIUDIZIO CAMERALE AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, NEL CONTRADDITTORIO COL DEBITORE, CON EVENTUALE RECLAMO AVANTI AL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE.

# PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

## ULTERIORE STRUMENTO A DISPOSIZIONE DEL SOGGETTO IN STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI

- E' UN PROCEDIMENTO ESECUTIVO CONCORSUALE A **CARATTERE TENDENZIALMENTE VOLONTARIO**, SALVE LE **IPOTESI DI CONVERSIONE** DELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI EX ART. 14 QUATER.
- RIGUARDA NECESSARIAMENTE **TUTTO IL PATRIMONIO DEL DEBITORE** (ESCLUSI I BENI PREVISTI NELL'ART. 14 TER, COMMA 6)
- LA DISCIPLINA LEGALE PREVEDE TRE FASI: **APERTURA, ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO**, CUI DEVE AGGIUNGERSI ANCHE QUELLA DI **RIPARTO DELL'ATTIVO** (NON ESPRESSAMENTE DISCIPLINATA MA COMUNQUE NECESSARIA).

# APERTURA

- LA **LEGITTIMAZIONE PER L'ACCESSO VOLONTARIO** ALLA PROCEDURA SPETTA AGLI STESSI DEBITORI CHE ABBIANO ACCESSO ALLE ALTRE DUE PROCEDURE SOPRA ANALIZZATE E DUNQUE **ANCHE AL CONSUMATORE**.
- LA **LEGITTIMAZIONE PER OTTENERE LA CONVERSIONE** SPETTA INVECE ALLO STESSO DEBITORE ED AI CREDITORI NELLE MOLTEPLICI IPOTESI DI CADUCAZIONE DELL'ACCORDO E DEL PIANO (ANNULLAMENTO, RISOLUZIONE, REVOCA O CESSAZIONE DEGLI EFFETTI) PREVISTI DALLA MEDESIMA LEGGE.
- L'ART. 14 TER PREVEDE LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE AL RICORSO (FRA CUI SI SEGNALANO L'**INVENTARIO** E LA **RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'O.C.C.** CONTENENTE UNA SERIE DI INFORMAZIONI SULL'INDEBITAMENTO), PREVEDENDONE L'INAMMISSIBILITA' QUANDO LA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA NON CONSENTE DI RICOSTRUIRE COMPIUTAMENTE LA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE DEL DEBITORE.
- IL MANCATO COMPIMENTO DI **ATTI IN FRODE AI CREDITORI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO** COSTITUISCE PRESUPPOSTO DI AMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA (ART. 14 QUINQUIES, PRIMO COMMA).
- E' PREVISTO ANCHE IN QUESTO CASO CHE IL DEPOSITO DELLA DOMANDA COMPORTA LA **SOSPENSIONE DEL CORSO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI O LEGALI** FINO ALLA CHIUSURA DELLA PROCEDURA.
- IL PROCEDIMENTO E' SEMPRE CAMERALE E VIENE DEFINITO CON DECRETO MONOCRATICO RECLAMABILE AVANTI AL COLLEGIO.
- L'APERTURA DELLA PROCEDURA COMPORTA LA CONSEGUENTE ED INEVITABILE NOMINA GIUDIZIALE DI UN **LIQUIDATORE**.
- IL GIUDICE DISPONE INOLTRE IL **DIVIETO PER I CREDITORI ANTERIORI DI PROPORRE AZIONI ESECUTIVE INDIVIDUALI ED AZIONI CAUTELARI NONCHE' DI ACQUISIRE PRELAZIONI SUL PATRIMONIO DEL DEBITORE SINO ALLA DEFINITIVITA' DEL DECRETO DI CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE** (LA LEGGE PARLA ERRONEAMENTE DI OMOLOGA, IN QUESTA PROCEDURA INESISTENTE).

# ACCERTAMENTO DEL PASSIVO

- IL LIQUIDATORE EFFETTUA UNA COMUNICAZIONE AI CREDITORI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ENTRO UN **TERMINE NON PREDETERMINATO** DALLA LEGGE E INDICATO DALLO STESSO LIQUIDATORE.
- LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE SI EFFETTUA MEDIANTE RICORSO E SENZA NECESSITA' DI UNA DIFESA TECNICA.
- IL LIQUIDATORE DEPOSITA QUINDI LO **STATO PASSIVO**.
- NE CONSEGUE LA RELATIVA **APPROVAZIONE**, CHE PUO' AVVENIRE **DE PLANO** AD OPERA DELLO STESSO LIQUIDATORE OVE MANCHINO CONTESTAZIONI, OVVERO A SEGUITO DI UNO SCAMBIO DI ATTI TRA LIQUIDATORE E CREDITORI **IN CASO DI CONTESTAZIONI**;
- NEL CASO DI CONTESTAZIONI O IL LIQUIDATORE SI CONFORMA A QUESTE ULTIME O INVESTE IL GIUDICE PER RISOLVERLE E PROVVEDERE COSI' ALLA **FORMAZIONE DEFINITIVA DELLO STATO PASSIVO MEDIANTE UN PROCEDIMENTO CONTENZIOSO** DI TIPO CAMERALE IN CUI NECESSITA L'ASSISTENZA LEGALE DELLA PARTE E CHE VIENE DEFINITO CON DECRETO RECLAMABILE AVANTI AL COLLEGIO.

# LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO

- IL LIQUIDATORE DEVE REDIGERE UN **PROGRAMMA** COSTITUENTE L'ATTO DI PIANIFICAZIONE E INDIRIZZO DELLE ATTIVITA' LIQUIDATORIE ED AVENTE CONTESTUALE FUNZIONE INFORMATIVA PER CREDITORI E GIUDICE SULLE RELATIVE SCELTE.
- IL PROGRAMMA DEVE ESSERE DEPOSITATO ENTRO **TRENTA GIORNI** DALLA FORMAZIONE DELL'INVENTARIO, DEVE ASSICURARE **LA RAGIONEVOLE DURATA DELLA PROCEDURA** (DA CUI L'**OBBLIGO DI CESSIONE DEI CREDITI** NON INCASSABILI NEI QUATTRO ANNI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA).
- VIENE IMPOSTO UN SUO MINOR CONTENUTO RISPETTO ALL'ANALOGO ATTO CHE IL CURATORE DEVE REDIGERE PER LA LIQUIDAZIONE FALLIMENTARE (EX 104 TER L. F.), PREVEDENDOSI SOLO LE INDICAZIONI DELLE MODALITA' DI VENDITA DEI SINGOLI CESPITI E DELLE AZIONI DA INTRAPRENDERE PER CONSEGUIRE LA DISPONIBILITA' DEI BENI ED IL RECUPERO DEI CREDITI.
- E' NECESSARIO COMUNQUE IL RISPETTO DEI **PRINCIPI INDEROGABILI IN MATERIA DI VENDITE** (STIMA, PUBBLICITA', GARA COMPETITIVA).
- E' POSSIBILE IL SUBENTRO DEL LIQUIDATORE NELLE PROCEDURE ESECUTIVE.
- E' INFINE POSSIBILE L'INTEGRAZIONE DELL'INVENTARIO, E QUINDI DEL PROGRAMMA, IN CASO DI ATTIVITA' SOPRAVVENUTE NEI QUATTRO ANNI SUCCESSIVI AL DEPOSITO DELLA DOMANDA.
- IL LIQUIDATORE HA IL POTERE DI AMMINISTRAZIONE E DISPOSIZIONE DEI BENI CHE COMPONGONO IL PATRIMONIO DI LIQUIDAZIONE (LEGITTIMAZIONE ESCLUSIVA PER L'INTERA DURATA DELLA PROCEDURA).
- IL GIUDICE ACCERTA LA COMPLETA ESECUZIONE DEL PROGRAMMA E, NON PRIMA CHE SIANO DECORSI **QUATTRO ANNI** DAL DEPOSITO DELLA DOMANDA, DICHIARA CON DECRETO LA **CHIUSURA DELLA PROCEDURA** (CON LA POSSIBILITA' PER IL DEBITORE, ENTRO L'ANNO SUCCESSIVO, DI CHIEDERE L'**ESDEBITAZIONE**).
- LA CHIUSURA IMPLICA OVVIAMENTE LA COMPLETA LIQUIDAZIONE DEI BENI (ANCHE NELLE MORE PERVENUTI) E NON ANCHE LA INTEGRALE SODDISFAZIONE DEI CREDITORI.

# ESDEBITAZIONE

**PREVISTA SOLO PER LA PERSONA FISICA CON LO SCOPO DI CONSENTIRE AL DEBITORE, ALL'ESITO DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE DEL SUO PATRIMONIO, DI LIBERARSI DAI DEBITI CONCORDATI NON SODDISFATTI INTEGRALMENTE NELL'AMBITO DI TALE PROCEDURA (ISTITUTO CHE RICALCA QUELLO PREVISTO DALL'ART. 142 L. F., AVENTE FUNZIONE PREMIALE ATTIVABILE MEDIANTE RICORSO DALLO STESSO DEBITORE)**

**CONFRONTO CON L'ISTITUTO  
PREVISTO DALL'ART.142 L.F.:  
ANALOGIE**

- **LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'** PREVISTE DAL PRIMO COMMA E **LE CAUSE D'ESCLUSIONE** PREVISTE DAL SECONDO COMMA COINCIDONO IN BUONA PARTE CON QUELLE DELL' ANALOGO ISTITUTO FALLIMENTARE E SI ISPIRANO SOPRATTUTTO AD UN'ESIGENZA DI **MERITEVOLEZZA** IDONEA A GIUSTIFICARE LA CONCESSIONE DEL BENEFICIO (CON LA NECESSITA' FRA L'ALTRO DI UNA VERA E PROPRIA **COOPERAZIONE DEL DEBITORE AL REGOLARE ED EFFICACE SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA LIQUIDATORIA**) SALVO COMUNQUE L'IMPRESINDIBILE PRESUPPOSTO OGGETTIVO DELLA **SODDISFAZIONE ALMENO PARZIALE DEI CREDITORI CONCORDATI**.
- SONO PREVISTI NEL TERZO COMMA **DEBITI INEVITABILMENTE ESCLUSI DALLA LIBERAZIONE** A CAUSA DELLA LORO NATURA (IN QUANTO DERIVANTI DA OBBLIGHI DI MANTENIMENTO O ALIMENTARI, DA RISARCIMENTO PER ILLECITO EXTRACONTRATTUALE, DA TITOLI FISCALI ANTERIORI ALL'APERTURA DELLE PROCEDURE MA ACCERTATI SOLO SUCCESSIVAMENTE).

CONFRONTO CON L'ISTITUTO  
PREVISTO DALL'ART.142 L.F.:  
DIFFERENZE

- LA **PREVISIONE DI COMPORTAMENTI PROPOSITIVI A CARICO DEL DEBITORE** ESDEBITANDO (SI IMPONE LO SVOLGIMENTO, NEL QUADRIENNIO SUCCESSIVO ALLA DOMANDA DI LIQUIDAZIONE, DI **UN'ATTIVITA' PRODUTTIVA DI REDDITO ADEGUATA RISPETTO ALLE PROPRIE COMPETENZE ED ALLA SITUAZIONE DI MERCATO**)
- IL PROCEDIMENTO CAMERALE DISCIPLINATO DAL QUARTO COMMA – DA ATTIVARE CON RICORSO **ENTRO UN ANNO** DALLA CHIUSURA DELLA LIQUIDAZIONE E PREVIA INSTAURAZIONE DEL CONTRADDITTORIO NEI CONFRONTI DEI CREDITORI NON INTEGRALMENTE SODDISFATTI – SI CONCLUDE CON **DECRETO DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA** (IN CASO DI ACCOGLIMENTO, RECLAMABILE DAI CREDITORI AVANTI AL COLLEGIO)
- VIENE ESPRESSAMENTE PREVISTA LA **REVOCABILITA'** DEL DECRETO SU ISTANZA DEI CREDITORI (CON POSSIBILE RECLAMO AVANTI AL COLLEGIO)
- LA NORMA – A DIFFERENZA DELL'ART.143 L.F. – NON PREVEDE INVECE CHE IL DEBITORE POSSA RECLAMARE IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

# SANZIONI PENALI

## ➤ PROFILI GENERALI (ART. 16)

**6 FATTISPECIE DELITTUOSE A CARICO DEL DEBITORE**

**2 FATTISPECIE DELITTUOSE A CARICO DEL COMPONENTE DELL'O.C.C. E DEL PROFESSIONISTA CHE NE SVOLGE LE FUNZIONI**

**REATI PERSEGUIBILI D'UFFICIO**

**TUTTE IPOTESI DI REATI DOLOSI (NON PREVISTE FATTISPECIE SOLO COLPOSE)**

**PRESCRIZIONE DI 6 ANNI (SALVO INTERRUZIONE)**

➤ **PENA REATI COMMESSI DAL DEBITORE → DA 6 MESI A 2 ANNI E MULTA DA 1.000 A 50.000 EURO**

➤ **PENA REATI COMMESSI DALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI → DA 1 A 3 ANNI E MULTA DA 1.000 A 50.000 EURO**

# REATI COMMESSI DAL DEBITORE PRIMA DELLA PROCEDURA

**ART. 16 LETT. A**



**RICHiesto  
DOLO SPECIFICO**

(fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi → solo ACCORDO o PIANO)

AUMENTO O DIMINUZIONE DEL PASSIVO

SOTTRAZIONE O DISSIMULAZIONE DI UNA PARTE RILEVANTE DELL'ATTIVO

SIMULAZIONE DI ATTIVITA' INESISTENTI

**ART. 16 LETT. B**



**RICHiesto  
DOLO SPECIFICO**

(fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione della crisi → ACCORDO o PIANO o PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE)

PRODUZIONE DI DOCUMENTAZIONE  
CONTRAFFATTA O ALTERATA

SOTTRAZIONE, OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE  
DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA A  
SITUAZIONE DEBITORIA OVVERO DELLA  
DOCUMENTAZIONE CONTABILE

# REATI COMMESSI DAL DEBITORE DURANTE LA PROCEDURA

**RICHIESTO SOLO DOLO GENERICO**

**ART. 16 LETT. C**

OMESSA INDICAZIONE BENI NELL'INVENTARIO PREVISTO A CORREDO DEL RICORSO PER LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

**ART. 16 LETT. D**

ESECUZIONE DI PAGAMENTI NON PREVISTI NEL PIANO OGGETTO DELL'ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE, OVVERO NEL PIANO DEL CONSUMATORE (CONDOTTA POST - OMOLOGA)

**ART. 16 LETT. E**

AGGRAVAMENTO DELLA PROPRIA POSIZIONE DEBITORIA DOPO IL DEPOSITO DELLA PROPOSTA D'ACCORDO O DEL PIANO DEL CONSUMATORE

**ART. 16 LETT. F**

VIOLAZIONE INTENZIONALE DEI CONTENUTI DELL'ACCORDO O DEL PIANO (CONDOTTA POST - OMOLOGA)

# REATI COMMESSI DALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

**SOGGETTI ATTIVI: COMPONENTE DELL'ORGANISMO (GESTORE DELLA CRISI, previsto dal regolamento ministeriale) O PROFESSIONISTA CHE SVOLGE LE STESS E FUNZIONI**

**RICHIESTO SOLO DOLO GENERICO**

**FALSE  
ATTESTAZIONI**

SU VERICIDITA' DEI DATI CONTENUTI NELLE PROPOSTE DI ACCORDO O DI PIANO OVVERO NEI DOCUMENTI ALLEGATI

SU FATTIBILITA' DEL PIANO

NELLE RELAZIONI PREVISTE A CARICO DELL'ORGANISMO NELLE TRE PROCEDURE

**INGIUSTIFICATA  
OMISSIONE O RIFIUTO  
DI UN ATTO D'UFFICIO**

CAUSA DI DANNO AI CREDITORI

# LE DIRETTRICI DELLA RIFORMA ALL'ESAME DEL PARLAMENTO

DISEGNO DI LEGGE DELEGA PER LA «RIFORMA ORGANICA DELLE DISCIPLINE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA» ➡ «RIORDINO E SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI SOVRAINDEBITAMENTO» (ART. 9)

## CRITERI DIRETTIVI

- SPECIFICAZIONE IN POSITIVO DELLE CATEGORIE DI DEBITORI ASSOGGETTABILI ALLA PROCEDURA;
- ESPRESSA INCLUSIONE DEI *SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI*;
- COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DELLE PROCEDURE RIGUARDANTI *PIÙ MEMBRI SOVRAINDEBITATI DELLA STESSA FAMIGLIA*;
- DISCIPLINA SPECIFICA PER LE «SOLUZIONI DIRETTE A PROMUOVERE LA *CONTINUITÀ DELL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DEBITORE*»;
- POSSIBILE ESDEBITAZIONE – UNA SOLA VOLTA- PER IL *DEBITORE MERITEVOLE CHE NON SIA IN GRADO DI OFFRIRE AI CREDITORI ALCUNA UTILITÀ, DIRETTA O INDIRECTA, NEMMENO FUTURA*;
- PRECLUSIONE NELL'ACCESSO ALLE PROCEDURE PER I SOLI SOGGETTI *GIÀ ESDEBITATI* NEI CINQUE ANNI PRECEDENTI LA DOMANDA (O CHE ABBIANO COMUNQUE BENEFICIATO DELL'ESDEBITAZIONE PER DUE VOLTE, OVVERO NEI CASI DI FRODE ACCERTATA);
- INTRODUZIONE DI *MISURE PROTETTIVE DEL PATRIMONIO* SIMILI A QUELLE PREVISTE NEL CONCORDATO PREVENTIVO;
- RICONOSCIMENTO DELL'INIZIATIVA PER L'APERTURA DELLE SOLUZIONI LIQUIDATORIE AI CREDITORI ED ANCHE AL *PUBBLICO MINISTERO*;
- BENEFICIO DELL'ESDEBITAZIONE ANCHE IN FAVORE DELLE *PERSONE GIURIDICHE*;
- PREVISIONE DI *MISURE SANZIONATORIE A CARICO DEL CREDITORE* CHE ABBA COLPEVOLMENTE CONTRIBUITO AD AGGRAVARE LA SITUAZIONE DI INDEBITAMENTO;
- ATTRIBUZIONE ANCHE AI CREDITORI ED AL *PUBBLICO MINISTERO* – NEI CASI DI FRODE O INADEMPIMENTO - DELL'INIZIATIVA PER LA CONVERSIONE IN PROCEDURA LIQUIDATORIA.